



**Direzione Istruzione**  
**Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative**  
**Agenzia Formativa e Educazione Permanente**

SCRITTURA PRIVATA

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE,  
PERSONALIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, ASSISTENZA E  
FORMAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE A  
DISTANZA E DELL' UNIVERSITA' DELL'ETA AI SENSI DELL'ART. 54  
DEL D.LGS. N. 50/2016**

**CIG Z6D3B714D4**

**LE PARTI**

La sottoscritta Dott.ssa Simona Boboli nata a Firenze il 28/12/1965, domiciliata per la carica in Firenze in Via Nicolodi, n. 2, la quale interviene non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Firenze, Codice Fiscale n. 0130711484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative Ludiche e Formative, giusto il disposto dell' art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

**E**

e la Società Euro Info Team di Viti Gianluca & C. Sas, con sede legale in Via Tinto da Battifolle, n.3 – 50053 Empoli (Fi), C.F. e P.Iva 05754350485 in persona del Legale rappresentante Dott. Gianluca Viti nato a Empoli (Fi) il 22/09/1967 C.F. VTIGLC67P22D403H

**PREMESSO**

che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione n. 5057 del 15/06/2023 si approvavano gli elaborati della procedura in oggetto, da affidare mediante accordo quadro ai sensi degli articoli 3 comma 1, lett. iii e 54 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è stato avviato un processo di selezione da effettuarsi sulla base del criterio del minor prezzo, finalizzato alla stipulazione dell' Accordo Quadro con un solo operatore economico per il Servizio Installazione, Personalizzazione, Implementazione, Assistenza e Formazione della Piattaforma per la Formazione a Distanza per i corsi realizzati da parte dell'Università dell'Età Libera , CIG **Z6D3B714D4**;

- che a seguito di verifica effettuata non è emersa alcuna convenzione CONSIP o di altro soggetto aggregatore idoneo all'acquisizione del servizio sopra specificato;
- che tutti gli operatori economici iscritti negli articoli richiamati nella Richiesta di Offerta n. ID8463

/2023 SIGEME sono stati inviati a presentare un preventivo;

- che sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale previste ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione n. del , l'Accordo Quadro per il Servizio sopra detto è stato affidato alla Società EURO INFO TEAM di Viti Gianluca & C. Sas ;
- che l'affidamento del servizio vuol farsi risultare da regolare contratto.

## TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **ART. 1 – Oggetto dell' Accordo Quadro.**

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato, in esecuzione degli atti citati in premessa, conclude con affida alla Società Euro Info Team di Viti Gianluca & C. Sas, sede in Via Tinto da Battifolle, n.3 – 50053 Empoli (Fi), C.F. e P.Iva 05754350485, in persona del Dott. Viti Gianluca , che accetta e si obbliga, l'Accordo Quadro di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs 50/16 avente ad oggetto il servizio di "Installazione, Personalizzazione, Implementazione, Assistenza e Formazione della Piattaforma per la Formazione a Distanza per i corsi realizzati da parte dell'Università dell'Età Libera", per la durata di 2 anni, alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- alla lettera di invito/Disciplinare;
- all'offerta economica che l'affidatario ha presentato, conservata agli atti dell'Ufficio Agenzia formativa e Educazione permanente,

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D. Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

L'affidatario accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di Accordo Quadro, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto applicativo, pena la risoluzione del contratto.

Con il presente Accordo Quadro l'affidatario, come previsto nella Lettera di invito/Disciplinare si obbliga a dare esecuzione a quanto richiestole con singoli contratti applicativi emessi nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, i quali stabiliranno specificatamente l'ammontare dei servizi da effettuare. L'affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà direttamente, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico di cui all'art.54, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Firenze nei confronti dell'affidatario, in quanto ha il solo scopo di stabilire, ex ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionari dei successivi atti di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come indicato nel successivo art. 3.

L'inadempienza dell'affidatario a seguito del ricevimento dei singoli ordini effettuati in dipendenza del presente Accordo, darà facoltà all' Ufficio Direzione Didattica dei C.F.P. di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.

### **ART. 2 — Importo dell' Accordo Quadro.**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. LGS. 50/2016, l'importo massimo presunto previsto per il presente Accordo Quadro, è pari a € **10.000,00 IVA inclusa**.

2. L'Ufficio Agenzia formativa e Educazione permanente può procedere a richiedere i servizi in

questione fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato dell'accordo quadro ma non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo stimato, che resta pertanto meramente presuntivo. L'Ufficio si riserva inoltre la facoltà di non stipulare contratti attuativi.

3. Qualora, alla scadenza dell'accordo quadro, il valore massimo non sia raggiunto, l'affidatario non potrà pretendere alcun saldo, indennizzo, adeguamento o risarcimento di sorta.

4. Il prezzo unitario offerto per ciascun articolo di cui al modulo "Allegato A" dell'offerta presentata in sede di gara costituisce il prezzo contrattuale di riferimento e la base di calcolo dell'importo effettivamente dovuto per le forniture effettuate ed è mantenuto fermo per tutta la durata del contratto.

### **ART. 3 — Durata dell' Accordo Quadro.**

L'affidamento del servizio ha una durata di **2 anni**, con decorrenza dalla data di stipula dell'accordo quadro, e potrà terminare anche prima del termine suindicato in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato nell'art. 2 che precede.

### **ART. 4 — Norme di riferimento**

Oltre a quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina della lettera di invito/disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, con particolare riguardo agli articoli relativi a termini di esecuzione e penali, oneri a carico dell'affidatario, liquidazione dei corrispettivi, controlli, e modalità di soluzione delle controversie. Si fa, altresì, rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

### **Art. 5 – Garanzia**

La stazione appaltante, in considerazione dell'importo, inferiore alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 let. a), si avvale della facoltà di cui all'art. 103 comma 11 di non richiedere la garanzia definitiva, ed il prezzo offerto dovrà intendersi **come prezzo migliorativo nella misura del 0,2% del prezzo di aggiudicazione.**

### **ART. 6 - Adempimenti ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 e modalità di pagamento**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010, la suddetta Società, si obbliga nei confronti del Comune di Firenze ad ottemperare a quanto previsto dalla sopracitata legge per ciascun contratto applicativo del presente accordo quadro. In particolare l'affidatario, con nota di trasmissione prot. del , che si conserva agli atti dell'Ufficio Agenzia formativa e Educazione permanente, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché ad individuare le persone delegate a operare su di esso:

Dott. Gianluca Viti

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 L. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato identificato dal seguente

Codice IBAN:

Nel caso in cui l'affidatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

### **ART. 7 – Contratti applicativi**

Ciascun contratto applicativo con il quale sarà richiesto all'affidatario del presente Accordo Quadro

l'esecuzione delle forniture in oggetto, sarà concluso mediante scrittura privata con mezzo elettronico. I singoli contratti applicativi saranno stipulati, a misura, alle condizioni economiche di cui al modello All' A Offerta economica nonché alle condizioni previste dagli elaborati di Accordo Quadro.

#### **ART. 8 - Tutela della riservatezza**

La Società Euro Info Team di Viti Gianluca & C. Sas, dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e dal Regolamento UE n. 2016/679.

La Società Euro Info Team di Viti Gianluca & C. Sas, è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative alle prestazioni inerenti il contratto in oggetto.

#### **Art. 9 - Controversie**

Ogni controversia relativa al presente appalto sarà devoluta al Tribunale Civile di Firenze, con espressa esclusione della procedura del lodo arbitrale.

#### **ART. 10 – Spese**

Tutte le spese di questo atto (di registrazione eventuale e di bollo) e consequenziali sono a carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in: Sede Azienda.

*Il presente atto, per il corrispettivo lordo di € 10.000,00 (diecimila/00) è soggetto alla disciplina dell'Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, art. 5 comma 2°, e successive modifiche ed integrazioni, solo in caso d'uso.*

Le forniture di cui ai contratti applicativi di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le modalità stabilite dall'art.17-ter del DPR 26-10-1972 n.633 introdotto dall'art.1,comma 629, lett.b), L.23 dicembre 2014, n.190.

Il presente Contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'inserimento nel presente atto della stringa numerica identificativa di n. 1 marche da bollo di Euro 16,00 n. 01220181044334 (a carico dell'Impresa), come risulta da dichiarazione pagamento imposta di bollo conservata agli atti dell'Ufficio nel fascicolo della pratica.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere 4.

Allegati integranti :

Allegato A “Caratteristiche del Servizio” sottoscritto,

Allegato 1 - Offerta economica,

All. 2 Modello di Formulario per il Documento di Gara Europeo (DGUE),

All. 3 Altre Dichiarazioni del Concorrente, Integrative della domanda di partecipazione alla gara e del DGUE (AD),

All. 4 Dichiarazione pagamento imposta di bollo.

Firmato digitalmente (La Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, ludiche e Formative Dott.ssa Simona Boboli)

---

Firmato digitalmente (Il legale rappresentante della Società EURO INFO TEAM di Viti Gianluca & C. Sas Dott. Gianluca Viti)

---